

VIVERE E LAVORARE NELL'UE/AELS

SLOVACCHIA GERMANIA
FINLANDIA LITUANIA
LUSSEMBURGO REGNO UNITO POLONIA
SVEZIA PAESI-BASSI ISLANDA
MALTA **BELGIO** LETTONIA
GRECIA **ESTONIA**
SLOVENIA SPAGNA ITALIA REPUBBLICA Ceca
DANIMARCA CROAZIA
ROMANIA BULGARIA
LIECHTENSTEIN **PORTOGALLO**
IRLANDA CIPRO NORVEGIA
FRANCIA
SVIZZERA UNGHERIA
AUSTRIA



+ Prima di partire
Una volta sul posto +

Informazioni sul presente documento

Obiettivo

Il presente documento si rivolge alle persone che lasciano la Svizzera e si stabiliscono in un paese dell'UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa. Il suo contenuto e quanto in esso dichiarato si basano sulle disposizioni legali e amministrative in vigore per le cittadine e i cittadini svizzeri.


Note

La seguente pubblicazione e il contenuto delle pagine web di EURES e di Swiss-emigration sono a fini informativi. EURES Svizzera e Emigrazione Svizzera hanno elaborato le informazioni secondo scienza e coscienza; tuttavia non offrono alcuna garanzia in relazione alla loro esattezza, affidabilità e completezza. È esclusa la responsabilità per il contenuto, le prestazioni e le pagine internet indicate.

Per migliorare la leggibilità del testo, ai fini della semplificazione è stata utilizzata solo la forma maschile. Naturalmente la forma femminile è sempre sottintesa.

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone

Paesi che hanno aderito all'Accordo



UE

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione Europea vale per i seguenti territori nazionali:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro¹, Croazia², Danimarca, Estonia, Finlandia³, Francia⁴, Germania, Grecia⁵, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo⁶, Regno Unito⁷, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna⁸, Svezia, Ungheria.

Stati dell'AELS

Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera.

L'Accordo non è valido sui seguenti territori nazionali dello spazio europeo:

- Isole del Canale e Isola di Man, Isole Faroe, Monaco, Andorra, San Marino, Vaticano, zone sotto la sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Akrotiri e Dhekelia a Cipro
- Groenlandia, Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia francese, territori francesi nell'emisfero australe e nell'Antartide, Isole Wallis (Wallis e Futuna), Mayotte, Saint Pierre e Miquelon (arcipelago a sud di Terranova), Aruba
- Antille olandesi: Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Maarten
- Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole della Georgia del Sud (South Georgia, Antartide) e Isole Sandwich meridionali, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena e dipendenze, territori britannici dell'Antartide, Turks e Caicos (isole), Isole Vergini britanniche, Isole Bermuda.

Stato e paese

Il presupposto per svolgere con successo un'attività lucrativa nei paesi dell'UE/AELS consiste in una ricerca di informazioni completa e accurata. Una grande quantità di informazioni interessanti è disponibile su Internet e/o consultando libri e riviste. La maggior parte dei paesi dell'UE/AELS mette a disposizione informazioni mirate sul vivere e il lavorare nel loro territorio.

WWW

Portale dell'UE
www.europa.eu/index_it.htm

Preparazione, trasferimento, notifica di partenza

È importante cominciare a organizzare e a programmare il proprio soggiorno all'estero per tempo, idealmente un anno prima o comunque almeno 4 mesi prima della

¹ Interessa solo la parte dell'isola controllata dal governo della Repubblica di Cipro.

² Il 1° luglio 2013 la Croazia ha aderito all'Unione europea (UE). L'adesione di per sé non influisce sull'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l'UE.

³ Compr. le Isole Åland.

⁴ Compr. Guadalupe (compr. La Désirade, les Saintes, Marie-Galante, Saint-Barthélemy e la parte francese di Saint-Martin), Martinica, Guyana, Réunion.

⁵ Compr. il Monte Athos.

⁶ Compr. Azzorre, Madeira.

⁷ Compr. Gibilterra.

⁸ Compr. Baleari, Isole Canarie, Ceuta, Melilla.

partenza. Il promemoria di EURES Svizzera «Pianificare il vostro soggiorno professionale nell'UE/AELS» e la lista di controllo di «Swissemigration» contribuiscono a fornire una visione d'insieme.

WWW

Promemoria di EURES Svizzera
www.eures.ch > Downloads

Lista di controllo di Swissemigration
www.swissemigration.ch >
Vivero all'estero > Emigrare >
Checklist Emigrare

Gli indirizzi delle rappresentanze consolari e diplomatiche degli Stati dell'UE/AELS in Svizzera nonché le loro competenze sono consultabili nell'elenco del DFAE.

WWW

Rappresentanze estere in Svizzera
www.dfae.admin.ch
> Rappresentanze e consigli di viaggio >
Selezionare un Paese

Notifica della partenza

Le prescrizioni concernenti gli obblighi di notificazione presso l'Ufficio controllo abitanti variano da Cantone a Cantone. Per principio: chi permane all'estero per più di

tre mesi, lascia la propria abitazione e non intende tornare in Svizzera in un futuro prossimo, deve notificare la propria partenza al Comune di domicilio. Chi non ha intenzione di lasciare la propria abitazione e prevede di tornare saltuariamente in Svizzera, deve informarsi tempestivamente presso l'ufficio controllo abitanti competente circa i propri obblighi di notifica⁹.

Servizio militare o protezione civile

In caso di assoggettamento all'obbligo di leva occorre presentare una domanda di congedo militare per l'estero o comunicare la propria partenza alla protezione civile.

Trasloco

In linea di principio, quando ci si stabilisce¹⁰ in uno Stato dell'UE/AELS è possibile introdurre mobili e arredi (masserizie di trasloco) di comune uso domestico di propria proprietà in franchigia doganale e fiscale. I beni oggetto del trasloco devono essere stati utilizzati dal proprietario per almeno sei mesi. Nel caso di merci di valore elevato e ancora nella confezione originale possono essere richieste le ricevute d'acquisto.

Procedimento

Stilare elenchi d'inventario (in triplice copia) indicando il valore e il peso della merce. Riportare gli oggetti nuovi e quelli usati in elenchi separati. In fase di esportazione, la dogana svizzera appone un timbro

di uscita su tali elenchi d'inventario. Per entrare in uno stato confinante (DE, FR, IT, AT) di norma occorrono questi elenchi d'inventario visti dalla dogana svizzera. Per informazioni dettagliate rivolgersi all'amministrazione doganale estera competente o al proprio spedizioniere.

Quando si trasportano beni fuori dagli stati confinanti (ad es. in caso di trasferimento dalla Svizzera alla Spagna) è richiesto anche il documento di transito «T1»⁹. Con questo documento di transito, lo sdoganamento in importazione avviene direttamente nel paese di destinazione (competente per la futura residenza) e non alla frontiera.

Osservare gli orari di apertura degli uffici doganali svizzeri ed esteri.

Importazione di veicoli

In linea di principio, i veicoli a motore (comprese le motobarche e gli aerei da turismo, ma non i veicoli commerciali) possono essere importati esentasse a condi-

zione che siano stati utilizzati per almeno 6 mesi, cioè siano stati omologati a nome della persona che si sta trasferendo. I veicoli a motore non possono essere dati in prestito, noleggiati o venduti per un periodo di 12 mesi dalla data d'ingresso.

Importazione di animali da compagnia

Viaggiare con animali da compagnia richiede un'attenta preparazione. In tutto il mondo, i paesi pongono i requisiti più diversi. Inoltre, tali requisiti possono cambiare costantemente. Nei paesi dell'UE/AELS sono in vigore condizioni più uniformi.

WWW

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

www.usav.admin.ch >

Temi > Affari internazionali >

Viaggiare con animali da compagnia, derrate alimentari e souvenir

La tua Europa

http://europa.eu/travel/pets/index_it.htm

⁹ Dati elaborati d'intesa con l'Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA). Va tenuto presente che non esistono disposizioni di notifica uniformi in materia a livello federale. La questione relativa al centro d'interessi e alla cosiddetta dimora con intenzione di stabilirsi durevolmente in Svizzera (definizione basata sull'art. 23 CC) deve essere pertanto chiarita tempestivamente con il servizio degli abitanti competente.

¹⁰ Trasferimento del proprio centro di interessi in questo paese.

¹¹ In linea di principio solo nel traffico elettronico con società di spedizione. Attenzione: in caso di spedizione privata, il transito attraverso altri paesi è notevolmente più dispendioso.

Entrata, registrazione, soggiorno

Per l'entrata e il soggiorno ai fini dell'esercizio di un'attività lucrativa o per stabilirsi nell'UE/AELS, i cittadini svizzeri devono essere in possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità.

In base al motivo¹² dell'entrata, per la registrazione nel paese ospitante sono richiesti documenti aggiuntivi. Di norma occorre compilare in loco il modulo di registrazione ordinario.

Rappresentanze svizzere in loco

Tutti gli indirizzi e le competenze si possono trovare nell'elenco del DFAE.

WWW

Rappresentanze svizzere in loco

www.dfae.admin.ch >

[Il DFAE nel mondo > Rappresentanze e consigli di viaggio > Selezionare un Paese](#)

Ricongiungimento familiare

Ai sensi dell'Accordo, sono considerati familiari:

- i coniugi
- i figli o i nipoti minori di 21 anni o a carico
- i genitori e nonni a carico
- in caso di studenti: il coniuge o i figli a carico.

WWW

Ricongiungimento familiare
nell'UE/AELS

www.europa.eu/index_it.htm >

[La tua vita nell'UE > Vivere all'estero >](#)

[Diritti dei familiari cittadini dell'UE](#)

Il coniuge e i figli di una persona legittimata al soggiorno hanno il diritto di esercitare un'attività lucrativa. I suoi figli sono ammessi a frequentare i corsi di insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni dei figli dei cittadini del paese ospitante. Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente alle autorità estere competenti in materia d'immigrazione.

Disposizioni speciali concernenti l'entrata

Per i familiari di cittadinanza diversa da quella svizzera o da quella dell'UE/AELS e per i lavoratori distaccati all'estero di stati che non aderiscono all'Accordo di imprese con sede in Svizzera o nell'UE/AELS, valgono altre disposizioni di entrata o può anche essere richiesto un visto. Informarsi direttamente presso la rappresentanza estera competente per la futura residenza di tale persona.

¹² Alle persone che esercitano un'attività lucrativa è richiesto il contratto di lavoro, ai lavoratori indipendenti e alle persone che non esercitano un'attività lucrativa vengono richiesti altri documenti.

Registrazione

In loco

Per i soggiorni senza assunzione di residenza¹³, è possibile restare in un paese dell'UE/AELS senza obbligo di registrazione per un periodo massimo di 3 mesi¹⁴.

Quando si risiede in un paese per un periodo superiore a 3 mesi e in ogni caso se si esercita un'attività lucrativa è necessario farsi registrare successivamente al proprio arrivo. A tal fine rivolgersi all'ufficio anagrafe locale del proprio luogo di residenza.

Nel Regno Unito e in Irlanda non esiste l'obbligo di registrazione presso le autorità. In Francia, Spagna e Repubblica Ceca vige l'obbligo di registrazione, ma non è obbligatorio ottenere un documento ufficiale. In Germania la registrazione è obbligatoria anche quando ci si limita a stabilirsi in un'abitazione.

Annuncio presso una rappresentanza svizzera

I cittadini svizzeri che hanno notificato la propria partenza all'ultimo Comune di domicilio in Svizzera devono annunciarsi presso la rappresentanza svizzera competente all'estero (ambasciata o consolato). L'iscrizione deve avvenire entro 90 giorni dalla notifica di partenza all'estero. La

procedura è gratuita, consente di prendere contatto con le persone interessate in caso di emergenza, semplifica le formalità al momento dell'emissione di documenti di identità, matrimonio, nascite o comunicazione di decessi e contribuisce a mantenere vivo il legame con la Svizzera. Per la registrazione come Svizzeri all'estero è necessario presentare un passaporto valido (o carta d'identità), l'attestazione della notifica della partenza e, se disponibile, l'atto d'origine. Una volta effettuata questa formalità gli Svizzeri all'estero possono partecipare alle elezioni e alle votazioni che si svolgono in Svizzera (è necessaria un'iscrizione separata) e ricevono gratuitamente la «Schweizer Revue» (in Italia: «Gazzetta Svizzera»).

WWW

Schweizer Revue:
www.revue.ch

Permesso di lavoro

Nei paesi dell'UE/AELS, i cittadini svizzeri **non** hanno bisogno di un **permesso di lavoro**.

¹³ Il proprio centro di interessi resta in Svizzera.

¹⁴ Nella Repubblica Ceca l'obbligo di registrazione scatta dopo 30 giorni.

Essi hanno diritto alla mobilità professionale e geografica. Il cambio d'impiego e di professione, il cambio di domicilio così come il passaggio da un'attività lucrativa dipendente a un'attività lucrativa indipendente sono possibili sull'intero territorio dell'UE/AELS.

Malta

Per motivi legati al controllo del mercato del lavoro e a rilevazioni statistiche, prima dell'inizio dell'attività lucrativa i datori di lavoro locali devono presentare per i cittadini svizzeri e dell'UE/AELS una conferma dell'impiego presso il «Ministry of Immigration».

Ungheria

Per esercitare un'attività lucrativa non qualificata i cittadini svizzeri necessitano di un permesso di lavoro. La priorità degli indigeni non viene controllata.

Permesso di dimora

Per i soggiorni senza acquisizione di domicilio di durata massima fino a 90 giorni non è richiesta alcuna autorizzazione¹⁵. Per rimanere sul territorio dello stato per più di 90 giorni è previsto l'obbligo di registrazione o in linea di massima è richiesto un documento di soggiorno¹⁶.

¹⁵ In determinati Stati vige l'obbligo di notifica alla polizia prima d'iniziare a lavorare o ad es. quando ci si stabilisce in un'abitazione.

¹⁶ Vedi anche al capitolo «Registrazione – In loco».

Persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente

In caso di registrazione in loco, oltre a un documento d'identità valido occorre anche consegnare un'attestazione del datore di lavoro (lettera di assunzione, contratto di lavoro) all'autorità competente in materia di migrazione del proprio luogo di residenza. In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato viene rilasciato un permesso di cinque anni, altrimenti un permesso per la durata del rapporto di lavoro, che in caso di rinnovo del contratto sarà stabilito nuovamente.

Persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente

Per l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente valgono gli stessi requisiti vigenti per i cittadini del paese ospitante. Nella maggior parte dei paesi, l'esercizio indipendente di attività artigianali o affini all'artigianato è subordinata all'iscrizione presso la Camera dell'artigianato competente. È necessario chiarire già durante l'allestimento del proprio piano aziendale (business plan) quali requisiti devono essere soddisfatti per esercitare un'attività indipendente sul posto. In genere occorre presentare i seguenti documenti:

- motivazione scritta della domanda di esercitare un'attività commerciale indipendente
- indirizzo preciso del luogo in cui verrà esercitata l'attività indipendente (indirizzo dell'azienda)

- copia del passaporto o della carta d'identità in corso di validità
- business plan
- dichiarazione dei redditi e dichiarazione dei beni
- attestato di assicurazione (malattia e infortunio).

WWW

Aiuto professionale per i
lavoratori autonomi
www.s-ge.com

Studenti, studenti di lingue

Agli studenti o studenti di lingua è rilasciato un permesso di soggiorno fino a 12 mesi alle seguenti condizioni:

- carta d'identità svizzera o passaporto in corso di validità
- certificato d'iscrizione a una scuola o a un'università riconosciute aventi la formazione come obiettivo principale
- dimostrare di disporre di risorse finanziarie sufficienti durante il soggiorno di studio (in genere con autocertificazione)
- copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie.

Su richiesta, il permesso di soggiorno viene prorogato di un anno ogni anno, al massimo comunque per il tempo restante della formazione.

Secondo il diritto svizzero e il diritto internazionale vigenti, durante il periodo della formazione gli studenti e gli studenti di lingue non assumono una nuova residenza nel paese in cui studiano. Il cosiddetto centro di interessi resta pertanto in Svizzera. Per questo motivo restano ancora soggetti al diritto svizzero in materia previdenziale e fiscale.

Frontalieri

Secondo l'Accordo sulla libera circolazione, si è considerati frontalieri quando si ha la residenza¹⁷ in Svizzera e si esercita un'attività lucrativa come lavoratore dipendente in uno degli Stati UE/AELS che aderiscono all'Accordo. I lavoratori indipendenti ricevono lo stesso trattamento. Di norma tali lavoratori tornano ogni giorno o almeno una volta alla settimana nella propria residenza. I frontalieri non hanno bisogno di un permesso di soggiorno. Nel caso in cui l'impiego duri per un periodo superiore a 3 mesi, l'autorità competente del luogo dove viene svolta l'attività lavorativa concede una cosiddetta «carta speciale per i frontalieri»¹⁸.

Luogo di lavoro Svizzera – residenza UE/AELS

Per un cittadino svizzero che lavora in patria ma ha la residenza in uno Stato dell'UE/AELS (centro di interessi) pur non esercitandovi un'attività lucrativa, valgono i diritti e i doveri per le «persone che non esercitano un'attività lucrativa».

¹⁷ Dove si ha il proprio centro di interessi.

¹⁸ Validità con contratto di lavoro a tempo indeterminato = 5 anni – impiego a tempo determinato da 3 a 12 mesi = in base alla durata del contratto.

WWW

Arbeitsmarkt Bodensee (in tedesco)

www.arbeitsmarkt-bodensee.org

EURES-T Rhin supérieur (in francese)

www.eures-t-rhinsuperieur.eu

EURES Trans Tirolia

www.eures-transtirolia.eu

Prestatori di servizi

Gli accordi bilaterali permettono di fornire servizi senza obbligo di permesso per una durata di 90 giorni lavorativi per anno civile. Per i servizi che durano più di 90 giorni lavorativi per anno civile in linea di massima è richiesto un permesso di lavoro.

I prestatori di servizi mantengono la propria residenza¹⁹ in Svizzera e continuano a essere soggetti agli obblighi in materia previdenziale e fiscale in Svizzera. Occorre osservare anche le formalità di registrazione locali in vigore nel paese in cui si svolge il mandato.

Lavoratori distaccati

Per distacco si intende una prestazione lavorativa limitata nel tempo di un collaboratore di un'azienda in un altro paese, presso una filiale, un partner commerciale o per l'adempimento di un determinato mandato. I criteri sono:

- durata transitoria della prestazione lavorativa, in linea di massima possibile per un periodo non superiore a 24 mesi

- i lavoratori distaccati mantengono il rapporto di lavoro con il proprio datore di lavoro
- il datore di lavoro che ha distaccato il lavoratore continua a mantenere significative attività economiche nel paese di origine
- subito prima del distacco, il lavoratore deve essere stato incorporato nel sistema di sicurezza sociale nel paese di origine (almeno 30 giorni)
- non è ammessa la sostituzione di lavoratori distaccati.

I lavoratori con cittadinanza di un paese al di fuori dell'UE/AELS (cittadini di Stati terzi) possono essere distaccati senza permesso solo se sono integrati da almeno 12 mesi sul mercato del lavoro svizzero o integrati stabilmente nell'UE/AELS. Le disposizioni in materia di visti per i cittadini di Stati terzi non sono regolate dall'Accordo sulla libera circolazione. Tali disposizioni devono essere osservate specificamente.

Importante per il lavoratore distaccato

- L'attuale rapporto di lavoro su base contrattuale resta in essere; può tuttavia essere ampliato per l'adempimento del mandato nello stato di destinazione.
- Sostanzialmente, il lavoratore continua a essere registrato in Svizzera, dove resta soggetto agli obblighi in materia previdenziale e fiscale.
- Il datore di lavoro dovrà consegnare al lavoratore il certificato A1 (già E101), che

¹⁹ E quindi il proprio centro di interessi.

vale come prova nei confronti degli istituti di sicurezza sociale nel paese in cui viene svolto il mandato.

- Il lavoratore dovrà richiedere alla propria cassa malati il certificato S1 (vecchio modulo E 106) se prende la residenza sul posto. In questo modo il lavoratore e i familiari che vivono con lui possono beneficiare di tutte le prestazioni dell'assicurazione locale contro le malattie e per la maternità. Al verificarsi di un infortunio occorre il certificato DA1 (vecchio modulo E123).

WWW

Opuscolo informativo relativo alla sicurezza sociale per i lavoratori distaccati Svizzera – UE

Opuscolo informativo relativo alla sicurezza sociale per i lavoratori distaccati Svizzera – AELS

www.ufas.admin.ch > **Temi** > **Affari internazionali** > **Distacco**

Vivere nell'UE/AELS

L'Unione Europea (UE) è un'associazione tra i paesi democratici dell'Europa. Gli Stati membri hanno costituito organi comuni e ceduto a essi parte della loro sovranità nazionale, affinché deliberino su questioni d'interesse comune a livello dell'UE.

L'Associazione europea di libero scambio AELS è stata costituita nel 1960 a Stoccol-

ma. Si tratta di una zona di libero scambio limitata tra i suoi membri che non si prefigge altri obiettivi politici.

Abitare

Quando si prende la residenza in un paese²⁰ dell'UE/AELS, in materia di acquisto di immobili si hanno gli stessi diritti dei nazionali. Se non si prende la residenza, si avranno gli stessi diritti se l'acquisto dell'immobile è finalizzato all'esercizio di una professione (lavoratori distaccati, indipendenti, frontalieri). In relazione all'acquisto di un immobile finalizzato all'esercizio di una professione (abitazione nel luogo di lavoro), i frontalieri svizzeri hanno gli stessi diritti dei nazionali.

Patente di guida

Gli Stati dell'UE/AELS non sono obbligati a riconoscere una patente di guida svizzera, neanche nel caso in cui la stessa sia già stata riconosciuta o sostituita da un altro Stato dell'UE/AELS. In linea di massima e conformemente al diritto internazionale, la patente svizzera è valida per un periodo di 6–12 mesi dopo la partenza. Per ulteriori informazioni rivolgersi alle autorità locali.

Denaro, valuta

Attualmente, 19 dei 28 Stati membri dell'UE hanno adottato l'Euro come valuta comune. Tali paesi sono: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,

²⁰ Quando si trasferisce lì il proprio centro di interessi.

Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna.

L'Euro viene utilizzato come mezzo di pagamento anche ad Andorra (dichiarazione unilaterale), Guyana francese, Guadalupe, Kosovo (dichiarazione unilaterale), Martinica, Montenegro (dichiarazione unilaterale), Réunion, Mayotte, St. Martin, Saint Pierre e Miquelon, Principato di Monaco, San Marino, Città del Vaticano.

Monete

1, 2, 5, 10, 20 e 50 centesimi e 1 e 2 € ciascuna con conio nazionale su un lato

Banconote

5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 €

Costo della vita, budget

L'obiettivo di una mobilità professionale a livello paneuropeo rende importante la questione relativa al costo della vita nel futuro luogo di lavoro. Si consiglia di stilare un budget personale ancora prima di firmare un nuovo contratto di lavoro. Le amministrazioni pubbliche degli Stati dell'UE/AELS non offrono confronti dei salari, degli stipendi e del costo della vita quotidiana a livello dell'intero territorio. I dati riportati sotto dovrebbero consentire di fare personalmente i confronti necessari.

WWW

Costo della vita nei singoli paesi dell'UE/AELS

<https://ec.europa.eu/eures> > Italiana > Vita e lavoro > Scegliere un paese

WWW

Prezzi e salari nel mondo

www.ubs.com > Wealth Management per clienti privati facoltosi > analisi e mercati > Investment views – economia mondiale e mercati finanziari > Altre pubblicazioni del CIO > Prezzi e salari

WWW

Quanto costa il mondo – Confronto del costo della vita www.eardex.com

Tasse

Chi lavora in un paese dell'UE/AELS, di norma deve pagare le tasse lì. Chi ha la residenza in Svizzera e lavora per un breve periodo (regola: meno di 183 giorni l'anno) all'estero per un datore di lavoro svizzero (distacco), di norma deve continuare a pagare le imposte sul reddito in Svizzera.

Per le persone che spostano definitivamente all'estero il proprio centro di inte-

ressi, l'obbligo fiscale illimitato in Svizzera termina. Chi però ha ancora delle entrate, ad es. da immobili, resta soggetto a un obbligo fiscale limitato. Anche le pensioni e le prestazioni in capitale pagate dalla Svizzera sono soggette a tassazione (imposta alla fonte). Questa imposta alla fonte sulle pensioni percepite da un precedente impiego con un datore di lavoro privato di norma non viene detratta nel caso in cui si dimostri di risiedere in uno stato che ha sottoscritto le convenzioni bilaterali in materia di doppia imposizione.

WWW

Politica fiscale internazionale della Svizzera. Servizio specializzato della Confederazione per la doppia imposizione

www.sif.admin.ch > Temi > Politica fiscale internazionale > Doppia imposizione e assistenza amministrativa

Doppia imposizione

In linea di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE e gli Stati dell'AELS non influisce sulle disposizioni delle convenzioni bilaterali in materia di doppia imposizione. Occorre tuttavia osservare che le disposizioni in materia di residenza fiscale e relative al concetto di frontaliere possono essere regolamentate in modo diverso dall'ALC.

Lavorare nell'UE/AELS

I cittadini svizzeri possono soggiornare per sei mesi nell'UE/AELS in cerca di un'occupazione.

Ricerca di un'occupazione

Chi è **disoccupato**, prima della partenza dalla Svizzera deve obbligatoriamente darne comunicazione all'ufficio regionale di collocamento competente (URC) e informarsi sulla cosiddetta esportazione delle prestazioni.

Registrandosi presso l'ufficio del lavoro locale, chi è alla ricerca di un'occupazione può usufruire anche dei servizi offerti in loco dai servizi pubblici per l'impiego. Per i soggiorni superiori a 3 mesi scatta di regola l'obbligo di registrazione sul posto.

WWW

Servizi pubblici per l'impiego svizzeri
www.area-lavoro.ch

Informazioni sui paesi fornite da EURES
www.eures.ch > Impieghi nell'UE/AELS > Informazioni sui paesi

Il portale europeo della mobilità professionale
<https://ec.europa.eu/eures>

Diplomi, titoli di studio

Nell'UE/AELS esiste un sistema comune per il riconoscimento dei diplomi nei suoi Stati membri. Affinché un diploma conseguito nello stato di provenienza possa essere riconosciuto in uno stato ricevente, il contenuto e la durata della formazione devono essere paragonabili.

Il primo punto di contatto, cui devono rivolgersi le persone provenienti dalla Svizzera che inoltrano una domanda, è il referente nazionale nel rispettivo paese. Lo stesso fornisce informazioni sulle professioni regolamentate interessate dall'Accordo e rimanda gli interessati alla rispettiva autorità di rilascio competente.

Il riconoscimento dei diplomi si applica soltanto alle professioni regolamentate.

Una professione viene considerata regolamentata quando il suo esercizio in un paese presuppone il possesso di un diploma, di un attestato o di un certificato d'idoneità professionale.

Informarsi presso l'autorità di rilascio competente nel paese di destinazione se la professione che s'intende esercitare è regolamentata.

Se una professione non è regolamentata, non è necessario dimostrare l'equivalenza del diploma. Per determinate attività artigianali i lavoratori indipendenti devono farsi registrare nell'albo professionale (ad es. presso la Camera dell'artigianato). Per particolari settori professionali (ad es. il settore sanitario) valgono «direttive speciali».

WWW

Formazione professionale Svizzera –
Riconoscimento di diplomi all'estero
(in francese e in tedesco)

www.orientation.ch > **Formation continue** > **Travailler à l'étranger**

Elenco degli uffici di riconoscimento dei diplomi dell'UE

http://ec.europa.eu/internal_market > **Le marché unique des services** > **Libre circulation des professions** > **Base de données des professions réglementées**

Punti di contatto nazionali per il riconoscimento dei diplomi

www.enic-naric.net

Studiare all'estero

www.crus.ch > **Information + programme** > **Studieren im Ausland**
(in francese e in tedesco)

EURES – European Employment Services

Si tratta di una rete di cooperazione dei servizi pubblici per l'impiego dell'Unione europea e degli Stati dell'AELS, il cui obiettivo è il sostegno della mobilità dei lavoratori. I tre servizi fondamentali offerti da EURES sono:

– Servizi pubblici per l'impiego

I servizi pubblici per l'impiego in Europa utilizzano EURES per diffondere le offerte d'impiego. Il portale per l'impiego viene aggiornato quotidianamente. La banca dati di EURES «CV-Search» offre la possibilità di lasciare il proprio curriculum per rendere noto il proprio desiderio di lavorare in un altro paese. Un'opportunità da non perdere!

– Consulenza

Ogni paese dispone di consulenti EURES qualificati. Si tratta di specialisti del mercato del lavoro a livello nazionale e internazionale. I cittadini svizzeri alla ricerca di un'occupazione all'estero possono rivolgersi ai consulenti EURES svizzeri responsabili per il loro luogo di residenza.

– Informazioni

Alla rubrica «Vivere e lavorare», della pagina internet di EURES Svizzera, sono disponibili molte informazioni interessanti sugli Stati dell'UE/AELS, ogni paese fornisce anche ragguagli sullo sviluppo dell'attuale situazione del mercato del lavoro.

WWW

Contatto consulenti EURES Svizzera
www.eures.ch > Cos'è EURES >
Persone di contatto

WWW

Prestazioni per la ricerca
d'occupazione all'estero per
disoccupati con diritto alle indennità
www.eures.ch > Downloads >
Disoccupazione

Trovare un impiego da soli

- Relazioni, networking
Curare e sfruttare le relazioni private e di lavoro (ad es. amici, parenti, conoscenti, filiali, clienti, fornitori).
- Inserzioni sulla stampa
Procurarsi i giornali esteri (quotidiani/settimanali e stampa specializzata). Per pubblicare un annuncio di ricerca di lavoro sono più adatti i giornali locali.
- Internet
Motori di ricerca per l'impiego: offrono una piattaforma sia a chi offre lavoro sia a chi lo cerca.
- Aziende online
Molte aziende pubblicano i propri posti vacanti sui siti web aziendali. Spesso è anche possibile candidarsi direttamente nell'ottica di essere contattati se si presenta un posto vacante adatto.

- Altri consigli:
 - contattare le Camere di commercio
 - consultare le pagine bianche e le pagine gialle
 - aderire alle reti sociali professionali.



Offerte di lavoro

Per la ricerca di un posto di lavoro nei paesi dell'UE/AELS, il sito web sottostante e quelli riportati di seguito possono rivelarsi utili.




Candidatura

La candidatura rappresenta la prima presa di contatto con un'azienda. Affinché il proprio dossier di candidatura venga preso in considerazione tra le moltissime candidature pervenute, la lettera di accompagnamento e l'organizzazione del contenuto del dossier sono di particolare importanza. Solitamente, un dossier di candidatura completo comprende una lettera di accompagnamento, un curriculum vitae e le copie degli attestati.

Tutti i documenti devono essere redatti nella lingua del paese o accompagnati dalla relativa traduzione.

Una buona candidatura

EURES Svizzera e la Commissione Europea hanno redatto diversi opuscoli utili e completi e mettono a disposizione vari strumenti per presentare una buona candidatura. Questa documentazione è disponibile anche sul sito di EURES Svizzera. Di particolare utilità è il documento «Le faremo sapere ...», in cui si trovano consigli su come fare una buona candidatura nei singoli Stati dell'UE/AELS (Svizzera compresa).



Modello di curriculum vitae

Sul sito web Europass per la trasparenza delle qualifiche professionali della Commissione Europea è disponibile un modello di candidatura europea in diverse lingue.



Esercizio indipendente di una professione

L'esercizio indipendente di una professione richiede sempre un'attenta verifica e preparazione. Una persona che non esercita un'attività lucrativa o un lavoratore che percepisce un salario e ha l'intenzione di lanciarsi in un'attività indipendente nell'UE/AELS, ha tre principali sfide da affrontare.

1. Come diventare un lavoratore indipendente (da un'idea commerciale alla costituzione di un'azienda di successo)?
2. Quale forma giuridica scegliere?
3. Come sbrigare le formalità necessarie nel paese ospitante?

Per le formalità nel paese ospitante, occorre consultare la Camera di commercio locale o scegliere un consulente locale esperto.

Se si desidera trasferire la propria attività indipendente dalla Svizzera in un paese dell'UE/AELS, vale la pena analizzare i vantaggi e gli svantaggi di un trasferimento di sede. Bisogna definire la forma giuridica più adatta e sottoporre le proprie conclusioni personali a un esperto che conosca a fondo sia il diritto commerciale svizzero sia quello del futuro paese ospitante.

WWW

Switzerland Global Enterprise – S-GE

www.s-ge.com

Camera di commercio

www.pmi.admin.ch

Sistemi di sicurezza sociale

L'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone coordina i sistemi di sicurezza sociale della Svizzera e dell'UE. Dato che le regole relative al riconoscimento dei sistemi di sicurezza sociale valgono anche tra la Svizzera e gli Stati dell'AELS, non è prevista un'armonizzazione al riguardo. I paesi possono continuare a stabilire autonomamente la struttura dei loro sistemi, nonché il tipo e l'ammontare delle loro prestazioni assicurative.

Sicurezza sociale Svizzera – UE

Le disposizioni dell'allegato II valgono per i cittadini della Svizzera e degli Stati membri dell'UE.

- Tutti i cittadini della Svizzera e degli Stati membri dell'UE che si trasferiscono dalla Svizzera all'UE o viceversa e che sono soggetti alle disposizioni legali in materia di sicurezza sociale.
- Apolidi e rifugiati (domiciliati in CH e UE) così come i loro familiari e superstiti.

Sicurezza sociale Svizzera – AELS

L'Accordo AELS regola tra l'altro anche il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei singoli stati.

Le disposizioni valgono per tutti i cittadini che migrano o immigrano all'interno degli Stati dell'AELS, cioè nel dettaglio:

- le persone che esercitano o esercitavano un'attività lucrativa (pensionati, disoccupati)
- gli studenti e i loro familiari
- i familiari o i superstiti di persone che esercitano o hanno esercitato un'attività lucrativa e questo indipendentemente dalla loro nazionalità
- gli apolidi e i rifugiati, se vivono in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera.

Familiari

Sulla base degli Accordi, i familiari che non esercitano un'attività lucrativa beneficiano di determinati diritti derivati (in particolare nel campo dell'assicurazione contro le malattie) indipendentemente dalla loro nazionalità. In linea di principio, una persona è soggetta all'obbligo di assicurazione contro le malattie nello stesso paese del coniuge o del genitore che esercita un'attività lucrativa ed è assoggettato all'Accordo sulla libera circolazione. Le regolamentazioni o i diritti di scelta possono in parte variare a seconda del paese in cui si risiede.

Obbligo di assicurazione delle persone che esercitano un'attività lucrativa

In materia vale il principio del paese in cui si svolge l'attività lucrativa. Se si svolge un'attività lucrativa (dipendente o indipendente) nel paese dell'UE/AELS ospitante, si è soggetti alle assicurazioni sociali obbligatorie. In linea di principio, ogni persona che esercita un'attività lucrativa è soggetta all'obbligo di assicurazione per tutti i rami assicurativi soltanto in uno stato, anche se lavora in più di uno stato. Nel caso in cui si svolga un'attività lucrativa in diversi paesi, regole particolari stabiliscono in quale stato devono essere pagati i contributi assicurativi. Per quanto concerne l'assicurazione contro le malattie, la situazione dei familiari varia a seconda del paese: possono essere inclusi nell'assicurazione oppure hanno l'obbligo di assicurarsi separatamente.

Frontalieri

Sono considerati frontalieri le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente o dipendente in un paese diverso da quello in cui risiedono. Devono tuttavia tornare nel proprio luogo di residenza almeno una volta alla settimana.

I frontalieri sono assicurati nel paese in cui esercitano la loro attività lucrativa (principio del paese in cui si svolge l'attività lucrativa). In linea di massima, lo stato in cui si svolge l'attività lucrativa è anche

responsabile del versamento delle prestazioni familiari. Se i due genitori esercitano un'attività lucrativa in due stati diversi (Svizzera o Stati dell'UE/AELS), il diritto è disciplinato dalla legislazione dello stato in cui risiedono i figli. Nel caso in cui gli assegni dell'altro stato siano più alti, deve essere versata la relativa differenza.

WWW

Guida alle prestazioni familiari
Svizzera – UE/AELS
www.ufas.admin.ch > **Indicazioni pratiche > Sicurezza sociale Svizzera – UE/AELS**

Residenza in uno Stato dell'UE/AELS – attività lucrativa in Svizzera

In base all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, di principio nell'assicurazione malattia svizzera sono soggette all'obbligo assicurativo anche le persone che vivono nei paesi dell'UE/AELS ma che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera. Ciò vale anche per i loro familiari che non esercitano un'attività lucrativa. Esistono tuttavia delle eccezioni: ad esempio le persone che esercitano un'attività lucrativa e i familiari che vivono in Austria, Finlandia (solo per i familiari), Francia, Germania, Italia possono essere esonerati dall'obbligo di assicurazione, se sono in grado di dimostrare di essere assicurati nel loro paese di residenza.

WWW

Subordinazione all'assicurazione malattia per i residenti in uno Stato dell'UE/AELS
www.ufsp.admin.ch > **Temi > Assicurazione malattie > Obbligo d'assicurazione > Estero**

WWW

Esonero dall'obbligo di assicurazione
www.ufsp.admin.ch > **Temi > Assicurazione malattie > Obbligo d'assicurazione > Svizzera > Esenzione dall'obbligo d'assicurazione**

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio cantonale competente.

Le persone assicurate in Svizzera hanno il diritto di scelta in relazione alle prestazioni in natura in caso di malattia e infortunio sul lavoro: possono farsi trattare nel paese di residenza o nel paese in cui sono occupate. Lo stesso diritto di scelta spetta anche ai familiari che non esercitano un'attività lucrativa, che sono assicurati in Svizzera ma che vivono in Austria, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Ungheria.

Residenza in Svizzera – attività lucrativa in uno Stato dell'UE/AELS

Gli Svizzeri e cittadini dei paesi dell'UE/AELS che vivono in Svizzera ma che lavorano in uno Stato dell'UE/AELS sono soggetti alla relativa assicurazione estera. I frontalieri che vivono in Svizzera e lavorano, ad esempio, in Germania, insieme ai loro familiari che non esercitano un'attività lucrativa devono stipulare l'assicurazione malattia in Germania. In caso di malattia saranno curati in Svizzera come le persone assicurate in Svizzera. Indipendentemente dalla ripartizione dei costi, i costi stessi saranno a carico dell'assicurazione estera.

Lavoratori distaccati

I lavoratori distaccati sono persone che lavorano temporaneamente (per un massimo di 24 mesi) in un altro stato per il loro datore di lavoro svizzero:

- Per l'intera durata del distacco restano soggetti all'obbligo di assicurazione sociale in Svizzera.
- Il datore di lavoro dovrà consegnare loro il Certificato A1 per gli Stati dell'UE e il Modulo E101 per gli Stati dell'AELS. Tali documenti valgono come prova nei confronti degli istituti di sicurezza sociale nel paese in cui si svolge il mandato.
- I lavoratori distaccati devono chiedere alla loro cassa malati il Certificato S1. In questo modo il lavoratore e i familiari che vivono con lui possono beneficiare di tutte le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e per la maternità locale.

WWW

Distacco Svizzera – UE o Svizzera – AELS
www.ufas.admin.ch > Temi >
Affari internazionali > Distacco

Studenti

Sulla base della tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), gli studenti che sono assicurati nel proprio paese di provenienza e studiano in un paese membro dell'UE/AELS hanno diritto per la durata prevista del soggiorno a tutte le prestazioni in natura richieste in ambito medico e che non possono essere rimandate al ritorno nel paese di residenza.

Gli studenti che, oltre a seguire un corso di studi, hanno anche un'attività lucrativa, devono essere classificati come persone che esercitano un'attività lucrativa. La normativa applicabile e l'obbligo di assicurazione devono essere determinati conformemente alla regolamentazione applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli assicuratori malattia o l'Istituzione comune LaMal (Sezione Coordinamento internazionale Assicurazione Malattie).

Invalidità AI

Ogni paese stabilisce il grado di invalidità in base alla sua legislazione. Ciò può ave-

re come conseguenza che in paesi diversi il medesimo danno alla salute possa comportare una valutazione diversa dell'incapacità di guadagno.

Assicurazione malattia e contro gli infortuni

Le persone che esercitano un'attività lucrativa in uno Stato dell'UE/AELS così come i loro familiari che non esercitano un'attività lucrativa, di regola sono assicurati obbligatoriamente contro le malattie e gli infortuni nello stato in cui viene svolta la professione. In linea di principio valgono le stesse regole in vigore per l'obbligo di assicurazione e per i diritti nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

Casse malati svizzere nell'UE/AELS

Circa un terzo degli assicuratori malattia svizzeri offre l'assicurazione malattia alle persone domiciliate in uno Stato dell'UE/AELS. Alcuni di essi applicano l'assicurazione solo in singoli Stati dell'UE/AELS. Gli assicuratori devono calcolare un proprio premio, basato sui rispettivi costi, per ogni stato. All'interno di uno stato i premi possono essere classificati a livello regionale in base alle differenze tra i costi.

Previdenza professionale (LPP)

In Svizzera si parla del cosiddetto 2° pilastro. Lo sviluppo e l'organizzazione dei sistemi della previdenza professionale/aziendale dei singoli Stati dell'UE/AELS possono essere molto diversi. Per maggio-

ri informazioni al riguardo consultare le informazioni sui paesi disponibili sul sito di EURES Svizzera.

WWW

Panoramica dei premi delle assicurazioni di base UE/AELS

www.priminfo.ch > Premi UE/AELS

Istituzione comune LAMal

www.kvg.org

Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

Principio di totalizzazione

Sulla base del principio di totalizzazione, i periodi maturati in un altro Stato dell'UE/AELS secondo la legislazione di tale Stato vengono conteggiati da un altro Stato dell'UE/AELS. Nei singoli Stati membri dell'UE/AELS esistono basi giuridiche diverse, ad esempio in materia di obbligo di contribuzione, periodo contributivo minimo, tipi di generazione del periodo di contribuzione, durata e ammontare della prestazione. Informazioni dettagliate vanno richieste alle autorità preposte all'assicurazione contro la disoccupazione dello stato di destinazione.

Esportazione delle prestazioni AD

L'esportazione delle prestazioni consente di cercare un'occupazione in uno Stato mem-

bro dell'UE/AELS continuando nello stesso tempo a percepire l'indennità di disoccupazione svizzera (ID). L'ID può essere esportata per un periodo massimo di 3 mesi.

Per avere diritto all'esportazione delle prestazioni, in linea di principio occorre essere rimasti a disposizione dell'URC competente per 4 settimane dopo la notifica all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera. La richiesta di prestazioni in caso di ricerca di lavoro nell'UE/AELS viene autorizzata dall'URC (PDU2 per gli Stati dell'UE, E303 per gli Stati dell'AELS). Successivamente occorre registrarsi presso l'ufficio del lavoro competente del paese ospitante (consegna del certificato PDU2/E303) e soddisfare le prescrizioni di controllo locali. Conformemente alla legislazione svizzera, l'indennità di disoccupazione svizzera sarà versata all'estero per una durata massima di 3 mesi. Se si desidera tornare in Svizzera e mantenere il proprio diritto all'ID, è necessario registrarsi di nuovo presso il proprio URC.

Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo «Prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero».

WWW

Portale dell'UE – assegni familiari
<http://ec.europa.eu/social/> >
[italiano](#) > [Coordinamento UE dei regimi di sicurezza sociale](#)

Prestazioni familiari

La concessione degli assegni familiari, il tipo e l'ammontare delle prestazioni dipendono dalle norme giuridiche del paese in cui la persona lavora. Se i genitori lavorano in paesi diversi, gli assegni familiari sono versati dallo stato in cui risiedono i figli se uno dei genitori lavora lì. Se in un paese le prestazioni sono più alte rispetto all'altro paese, quest'ultimo pagherà la differenza fino all'importo massimo previsto dalla legislazione di uno di tali paesi.

Una persona soggetta all'AVS obbligatoria in Svizzera (lavoratori dipendenti, lavoratori indipendenti e persone che non esercitano un'attività lucrativa con reddito imponibile fino a un massimo di CHF 42'120.–, anno 2014) ha diritto agli assegni familiari svizzeri anche nel caso in cui i familiari vivano in uno Stato dell'UE/AELS.

WWW

Guida prestazioni familiari
www.ufas.admin.ch > [Indicazioni pratiche](#) > [Esecuzione](#) > [Internazionale](#) > [Altri documenti](#)

WWW

Opuscolo informativo «Prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero»
www.area-lavoro.ch > [Pubblicazione](#) > [Opuscoli](#) > [Info-Service per i disoccupati](#)

Aiuto sociale

In linea di principio, per i lavoratori svizzeri e i loro familiari negli Stati dell'UE/AELS l'erogazione dell'aiuto sociale è garantita dallo stato di residenza. In caso di necessità rivolgersi all'autorità assistenziale locale.

Diritto di rimanere e di tornare

Il diritto di rimanere serve a garantire l'ulteriore soggiorno nello stato di residenza una volta cessata l'attività lucrativa (ad es. in seguito a pensionamento). Ai sensi dell'Accordo e del suo protocollo, le persone a cui si applica il diritto di rimanere mantengono i propri diritti acquisiti come lavoratori (mantenimento del diritto di pari trattamento rispetto alla forza lavoro indigena) anche se non possono più rivendicare il proprio status di lavoratori. Tale diritto di soggiorno esiste indipendentemente dall'erogazione di eventuali aiuti sociali e si applica anche ai familiari a prescindere dalla loro cittadinanza.

Prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero

I cittadini svizzeri, che soggiornano in un paese dell'UE/AELS e si trovano in una situazione finanziaria precaria che non può essere migliorata né con un aiuto privato né con un'assicurazione sociale, possono rivolgersi alla rappresentanza svizzera competente per il luogo di residenza dove sono immatricolati. Per ulteriori informazioni:

WWW

Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero
www.dfae.admin.ch >
**Servizi e pubblicazioni > Prestazioni
per i cittadini svizzeri all'estero >
Aiuto sociale**



EURES Svizzera – la vostra porta d'accesso al mercato del lavoro europeo

Per questioni generali su EURES (servizio pubblico per l'impiego europeo) rivolgersi alla Segreteria di Stato dell'economia, che rappresenta il centro di coordinamento della rete EURES in Svizzera:

Segreteria di stato dell'economia (SECO) Direzione del lavoro/EURES

Holzikofenweg 36
3003 Berna/Svizzera
info@eures.ch
www.eures.ch

Per informazioni generali sul soggiorno
all'estero e l'espatrio:

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

Direzione consolare DC
Emigrazione Svizzera
Bundesgasse 32
3003 Berna
HELPLINE EDA:
Tel. +41 (0)800 24-7-365
helpline@eda.admin.ch
swissemigration@eda.admin.ch
www.swissemigration.ch

2162437 11.2016



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

